



CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO
PER IL MERCATO
COPERTO ED AREE ANNESSE

UFFICIO AFFARI GENERALI

APPROVATO con Delibera P.E. n° 4 del 8/1/1996

PREFAZIONE

Oggetto del presente regolamento è il mercato degli agricoltori.

Esso è una struttura pensata negli anni 60 per offrire alla agricoltura locale uno spazio fisico attrezzato per la alienazione dei propri prodotti.

Ovviamente l'ubicazione unica delle attività di commercializzazione agricole ha, nel tempo, reso un servizio agli abitanti di Amantea che hanno potuto non solo reperire quanto ad essi necessario, in un unicum, ma anche potuto confrontare i prezzi prima praticati individualmente

Contestualmente il mercato ha avuto un effetto calmieratore degli stessi prezzi praticati dagli esercizi commerciali a posto fisso.

Urbanisticamente la zona circostante è stata investita da processi edificativi che hanno incapsulato il mercato riducendone la possibilità di espansione.

E' noto, infatti, come la superficie prima interessata al fenomeno (area di Piazza Mercato Vecchio) fosse ben maggiore di quella definita dal nuovo mercato, la qual cosa, ha, infatti, limitato ogni sviluppo futuro del sito attuale

Il mercato, negli anni '70 e fino a metà anni '80, è stato un valido momento di attrazione commerciale per i paesi anche non limitrofi ; tale momento si è ridotto nel tempo soprattutto a causa della indisponibilità di aree a parcheggio, di un uso illogico delle stesse, del degrado strutturale dello stesso mercato, e della inesistente organizzazione,

Gli esperimenti estemporanei condotti in passato sono naufragati perché non sospinti da un comportamento deciso della Pubblica Amministrazione.

Il rinnovato interesse attuale impone che si proceda alla individuazione di un modulo organizzativo complessivo atto, se non alla determinazione delle precedenti condizioni di attrattività, quantomeno ad una gestione più consona alle esigenze degli agricoltori e della cittadinanza.



LEGENDA

- Art. 1) Riparto delle aree interne e modalità di utilizzo.
- Art. 2) Individuazione delle aree esterne di pertinenza del mercato.
- Art. 3) Aree interne . Destinazione.
- Art. 4) Aree esterne. Destinazione.
- Art. 5) Utilizzatori delle aree interne.
- Art. 6) Utilizzatori delle aree esterne.
- Art. 7) Precedenza nella assegnazione delle aree interne al mercato.
- Art. 8) Precedenza nella assegnazione di spazi esterni al mercato.
- Art. 9) Modalità di ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso all'interno del mercato.
- Art. 10) Vendita di prodotti trasformati.
- Art. 11) Area per la vendita di prodotti ittici.
- Art. 12) Area per la vendita di animali da allevamento.
- Art. 13) Attività agricole stagionali.
- Art. 14) Normativa di riferimento
- Art. 15) Tassa di posteggio all'interno del mercato. Tassa di posteggio all'esterno del mercato -Tassa di posteggio stagionale.
- Art. 16) Autorizzazione di accesso al mercato degli agricoltori
- Art. 17) Autorizzazione e concessione all'esercizio dell'attività agricola o commerciale all'esterno del mercato.

ART. 1

RIPARTO DELLE AREE INTERNE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Nell'area del mercato sono temporaneamente identificate le seguenti aree merceologiche :

area n° 1) L'area n° 1 è destinata alla vendita dei prodotti ittici. E' un'area specialistica.

area n° 2) L'area n°2 è destinata alla vendita degli animali da cortile vivi(polli, conigli, colombi, ecc). E' un'area specialistica.

area n° 3) L'area n°3 è destinata alla vendita dei prodotti ottenuti dalle colture agricole. Non è area specialistica.

In tale area possono essere venduti anche prodotti di trasformazione o conservazione quando siano in quantità limitate e vendute insieme a maggior quantità di prodotti di coltura.

La cartografia allegato A indica il posizionamento delle aree commerciali interne

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEL MERCATO

La cartografia allegata sotto la lettera **B)** individua le aree esterne al mercato di sua pertinenza feriale.

Si demandano ai successivi articoli le modalità di utilizzo delle stesse.

La cartografia allegata sotto la lettera **BI** individua le aree esterne al mercato di sua pertinenza domenicale.

Si demandano ai successivi articoli le modalità di utilizzo delle stesse.

↓

ART. 3

AREE INTERNE - DESTINAZIONE

Il mercato degli agricoltori è destinato esclusivamente agli agricoltori, sia di Amantea che dei paesi limitrofi, questi ultimi nel limite delle disponibilità residuali dopo la assegnazione agli agricoltori Amanteani.

Altre forme di utilizzazione potranno essere assentite solo ove dovessero risultare non assegnabili gli spazi nel mercato ed al fine di completare la merceologia dei prodotti esitati integrandola con altri generi commerciali non presenti od insufficientemente presenti.

Tali forme diverse saranno regolamentate con atti giuntali

ART. 4

AREE ESTERNE - DESTINAZIONE

Le aree esterne al Mercato degli agricoltori, individuate nella planimetria riportata sotto la lettera "B" sono ordinariamente destinate alla viabilità nei giorni dal Lunedì al Sabato mentre resteranno interdette alla viabilità durante le Domeniche, fatta salva la corsia di emergenza indicata nella medesima planimetria.

Durante la interdizione della viabilità sarà possibile un utilizzo degli spazi appositamente indicati nella planimetria riportata sotto la lettera "B1" al fine del commercio agricolo o su aree pubbliche

ART. 5

UTILIZZATORI DELLE AREE INTERNE

Gli spazi interni al mercato potranno essere utilizzati esclusivamente da agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, ed anche da braccianti agricoli che ricevono prodotti in cambio del proprio lavoro o ad integrazione del compenso economico.

La condizione di operatore agricolo dovrà essere certificata dal Sindaco del Comune di Residenza.

10

ART. 6

UTILIZZATORI DELLE AREE ESTERNE

Le aree esterne domenicamente destinate ad attività commerciali potranno essere utilizzate da agricoltori con grosse produzioni e da soggetti esercenti l'attività di commercio al minuto su aree pubbliche provvisti della autorizzazione di cui alla legge 112/91 e dell'apposito decreto concessione.

E' vietato l'uso di tali aree per il commercio di prodotti non alimentari (di coltura, o di allevamento o loro trasformazione)

ART. 7

PRECEDENZA NELLA ASSEGNAZIONE ALLE AREE INTERNE DEL MERCATO

Nel limite dei posti disponibili si procederà alla ammissione degli agricoltori di Amantea e successivamente agli agricoltori dell'hinterland di Amantea (Belmonte Calabro, San Pietro in Amantea, Lago, Longobardi, Fiumefreddo Bruzio, Cleto, Aiello Calabro, Serra d'Aiello).

Nell'Ambito delle precedenze suddescritte si procederà a privilegiare coloro che si impegnano alla frequenza annuale del mercato.

L'ordine di precedenza nelle assegnazioni sarà dato dalla data di rilascio delle autorizzazioni alla frequenza del mercato, tratte in ogni tempo.

Ove residuino ancora posti disponibili si procederà alla ammissione di agricoltori provenienti da comuni esterni all'hinterland limitatamente alla vendita di prodotti non presenti nell'ambito del mercato (o presenti insufficientemente o di prodotti ottenuti in serre)

In quest'ultimo caso il vigile in servizio al mercato provvederà alla concessione giornaliera dei posteggi non utilizzati e limitatamente ai prodotti non presenti o insufficientemente presenti



8

PRECEDENZA NELLA ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESTERNI AL MERCATO.

Le aree esterne del mercato distintamente nei giorni feriali e domenicali saranno assegnate ai soggetti che ne facciano apposita istanza nelle forme e modalità di cui alla legge 112/91 e ricadano nei casi successivamente riportati.

Avranno precedenza nell'ordine i soggetti che:

- a) siano grossi produttori agricoli in Amantea e che non siano collocabili nell'interno del mercato
- b) abbiano perso il posto a suo tempo assegnato all'interno del mercato stesso purché titolari di autorizzazione di cui alla legge 112/91
- c) abbiano perso il posto precedentemente assegnato su via della Libertà
- d) abbiano perso il posto precedentemente assegnato su via Genova.

Nell'ambito delle singole precedenze i soggetti saranno individuati in ordine cronologico di frequenza del mercato stesso, dimostrabile con qualsiasi mezzo esclusa la autodichiarazione. Avranno comunque precedenza i soggetti muniti di automezzi igienicamente idonei, tali riconosciuti ai sensi della legge 112/91 e del regolamento di esecuzione 248/93 dalla competente autorità sanitaria.

Avranno inoltre precedenza coloro che riescono ad esercitare la propria attività commerciale senza automezzi quando essi non siano espressamente previsti dalla disposizione di legge in materia igienico-sanitaria

ART. 9

MODALITÀ DI OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DEL MERCATO

Istanza ed allegati

Solo per la prima volta gli interessati devono produrre istanza diretta al Sindaco, in carta da bollo da lire 15.000, secondo il modello compiegato sotto la lettera B2

Alla istanza dovrà essere allegato:

- a) certificato del sindaco del comune nel quale insistono i terreni posti in coltura o gli allevamenti od i laboratori di trasformazione o conservazione attestante:
 - la qualità di produttore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; del soggetto richiedente
 - la località di ubicazione dei terreni, la partita catastale, il foglio, le particelle, l'estensione, il rapporto di proprietà, fitto, uso, comodato ecc, con ogni particella
 - i prodotti realizzati o realizzandi, sia di coltura che di allevamento, le relative estensioni di terreno investite e le produzioni medie ottenibili
 - la esistenza ed idoneità sanitaria dei laboratori di conservazione o trasformazione dei prodotti ed i tipi di prodotti ottenibili

B) Marca da bollo da lire 15.000

La istanza dovrà essere resa con firma autenticata.

La firma dovrà essere autenticata nelle forme di cui alla legge 15/68

L'istruttoria di cui alla legge 241/90 resta nella competenza dell'ufficio Attività Produttive

ART 10

VENDITA DI PRODOTTI TRASFORMATI

Ai sensi degli articoli 2135 del C.C. ed in relazione ai successivi art. 2136 e 2195, nonché della legge 9.2.63 n° 59, legge 14.6.64 n°477 e legge 26.7.65 n°976 ed oltre alle leggi di riferimento, per quanto compatibili, è permessa la vendita dei prodotti di trasformazione dei generi ottenuti dalla coltivazione del fondo, e dall'allevamento.

I prodotti di cui sopra dovranno essere ottenuti in ambienti preventivamente sottoposti al giudizio positivo della competente USL, distintamente a cura dell'Ufficio Veterinario per i prodotti carnei ed a cura del medico di Igiene pubblica per gli altri prodotti, attestandosi con apposita certificazione possibilmente i dati resi nell'allegato B2

Tale certificazione dovrà essere presentata, in copia, in allegato alla istanza.

I prodotti di cui sopra dovranno essere conservati nelle forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni in natura igienico-sanitaria.

Il controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie resta affidato esclusivamente agli uffici competenti in materia di igiene pubblica individuati legislativamente.

ART 11

AREA PER LA VENDITA DEI PRODOTTI ITTICI.

L'area dei prodotti ittici è destinata con precedenza ai pescatori che vendono il proprio pescato.

Le eventuali aree residuali, dopo le concessioni di cui al precedente comma, sono destinate alla vendita da parte di titolari di autorizzazioni al commercio ambulante.

Tutti gli utilizzatori devono produrre apposita istanza.

I pescatori dovranno fare riferimento alla iscrizione negli elenchi dei pescatori .

E' fatto divieto di esercizio di vendita dei prodotti ittici al di fuori dell'apposita area mercatale che resterà aperta nelle ore di ordinaria attività commerciale

ART. 12

AREA PER LA VENDITA DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

Lo spazio indicato al n° 2 della cartografia allegata A è destinato alla vendita degli animali da allevamento, del tipo pollame, conigli e simili.

Gli animali dovranno essere posti in appositi stie perfettamente pulite

Le stie dovranno essere allocate sugli appositi spazi contenitori.

E' vietato mantenere animali vivi nelle aree destinate alla vendita di altri prodotti agricoli od ittici.

ART. 13

ATTIVITÀ AGRICOLE STAGIONALI

Per i soli produttori agricoli stagionali di Amantea si provvederà a garantire, nei limiti dell'eventuale spazio disponibile nella apposita istituenda sezione del mercato, la fruizione di aree limitate con estensione massima di un metro lineare nei periodi di produzione.

All'uopo la assegnazione verrà esercitata su istanza di parte

ART. 14

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A completamento delle presenti disposizioni regolamentari si richiamano le leggi di riferimento:

- a) Legge 9 febbraio 1963, n° 59 " *Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti*";
- b) Legge 26 luglio 1965, n° 796
- c) Legge 14 giugno 1964, n°477
Consiglio di Stato Sez. 5 24.10.1980 n°871
- d) Legge 11.6.1971, n°426 art.45 punto 5
- e) D.M. 4.8.1968, n°375
- f) Legge 28.3.1991 n°112
- g) D.P.R. 19.7.1993 n°247



ART. 15

CANONE DI POSTEGGIO E T.O.S.A.P.

Per quanto riguarda il canone di posteggio e la tassa occupazione suolo, spazi e arce pubbliche, sarà richiesto il pagamento del canone e della tassa nella misura annualmente determinata dall'Giunta Comunale sulla base della normativa vigente del relativo regolamento.

ART 16

AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

La autorizzazione è resa nelle forme di cui all'allegato C

La autorizzazione ha validità annuale relativamente agli agricoltori abilitati all'accesso al mercato coperto, salve durate minori per gli agricoltori stagionali

Essa è rinnovata con la presentazione di apposita istanza come da allegato.

L'ufficio attività produttive provvederà ad apporre la estensione della validità entro il 31 DICEMBRE dell'anno di riferimento.

La istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 NOVEMBRE dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo

La tassa potrà essere pagata nella misura dell'anno precedente ovc non sia stata determinata la nuova misura per l'anno successivo

In tal caso resta a carico della Amministrazione Comunale partecipare all'agricoltore la nuova misura ed il bollettino integrativo

ART 17

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ AGRICOLA O COMMERCIALE ALL'ESTERNO DEL MERCATO

La autorizzazione e/o concessione ha validità' decennale come previsto dalla legge 112/91 Annualmente e' dovuta la tassa di posteggio stabilita dalla amministrazione comunale anno per anno

La tassa è pagata con conto corrente postale entro il 31 dicembre di ogni anno per i sei mesi successivi ed entro il 30 giugno per gli ulteriori sei mesi

La tassa potrà essere pagata nella misura dell'anno precedente ove non sia stata determinata la nuova misura per l'anno successivo

In tal caso resta a carico della Amministrazione Comunale partecipare all'agricoltore la nuova misura ed il bollettino integrativo

ALLEGATO A

PLANIMETRIA DELLE AREE INTERNE E LORO Riparto



ALLEGATO B

AREE ESTERNE AL MERCATO E LORO UTILIZZAZIONE

GIORNI FERIALI



ALLEGATO B 1

ARRE ESTERNE AL MERCATO E, LORO UTILIZZAZIONE

GIORNI DOMENICALI

6

Al Signor Sindaco
del Comune
di Amantea

L. _____ scrivente _____
nat. a _____ il _____ c.f.: _____
residente in _____ alla Via _____ n° _____
telef.: _____

ch i e d e

alla S.V., per l'anno 1996, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, la autorizzazione all'accesso nel mercato coperto per gli agricoltori di Codesto Comune e la Assegnazione dello spazio di metri lineari _____ (_____) onde esercitare la vendita dei seguenti prodotti:

a		b	
c		d	
e		f	
g		h	
i		l	
m		n	
o		p	
q		r	

ottenuti dalla conduzione dei propri fondi siti in _____
Località _____ sui terreni di proprietà estesi per ha _____
in fitto estesi per ha _____; in comodato estesi per ettari _____ estesi
per ha _____ investiti ordinariamente alle colture sopra elencate, nonché dei seguenti
prodotti alimentari ottenuti per trasformazione e/o conservazione

a		b	
c		d	
e		f	
g		h	
i		l	
m		n	
o		p	
q		r	

per tutto l'anno ma con accesso limitato a 6 5 4 3 2 1 giorni a settimana nel periodo dal _____
al _____ ed a 6 5 4 3 2 1 a settimana nel periodo dal _____ al _____
In relazione ai prodotti di trasformazione e/o conservazione dichiara sotto la propria responsabilità
che le relative produzioni sono state effettuate in laboratori di proprietà/fitto siti in località
_____ del Comune di _____

e che essi sono rispondenti alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie.

Sempre in relazione ai medesimi prodotti l. _____ scrivente dichiara di essere edotto che gli stessi potranno essere venduti soltanto ove degli stessi siano indicati nei termini di legge i componenti, nella loro quantità e le altre caratteristiche di legge a mezzo di apposito fustello o targhetina della azienda.

Contestualmente l'___ scrivente dichiara di essere edotto delle prescrizioni di legge in materia di vendita dei prodotti per i quali presenta istanza di autorizzazione ed in particolare dichiara sotto la propria personale responsabilità di non essere incorso in alcuno dei reati previsti dalle leggi speciali contro la economia pubblica, l'industria, il commercio e la salute pubblica.

In relazione all'istanza precedente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni a carico di chi dichiara stati e fatti personali falsi

DICHIARA

che gli animali di allevamento sottoposti alla vendita negli appositi locali o dei quali si vendono prodotti derivati sono stati dichiarati dall'ufficio veterinario competente indenni da stati e o malattie infettive.

che i prodotti in vendita_ sono stati tutti ottenuti dallo stesso per coltura od allevamento e che le produzioni le trasformazioni sono state fatte con pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ,queste ultime in locali e con attrezzature che sono in possesso di tutti i requisiti igienico-sanitari e dichiarati idonei dalle autorità veterinarie e sanitarie pubbliche.,dichiarazioni mantenute dallo scrivente e portate al seguito nel mercato

che per ogni prodotto di trasformazione sottoposto alla vendita saranno indicati con apposito cartellino od altro mezzo sia gli ingredienti sia il luogo di produzione sia la ditta produttrice e la sede. e la data di scadenza

In relazione ai prodotti di coltura e di trasformazione sottoposti alla vendita sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni a carico di chi dichiara stati o fatti personali falsi

DICHIARA

di essere coltivatore e/o imprenditore agricolo a titolo principale o secondario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;

che la sede sociale della azienda è sita in _____
alla Via _____ n° _____.

che nei confronti non esistono le cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n° 490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause anche nei confronti di tutti i miei conviventi di seguito elencato:

n°	cognome e nome	nato a	il	rapporto di parentela
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

__ 1 __ Dichiarante

(firma autenticata)